



[Pagina iniziale](#) > [Formulario di ricerca](#) > [Elenco dei risultati](#) > **Documenti**



[Avvia la stampa](#)

Lingua del documento :

ECLI:EU:C:2022:235

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

29 marzo 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio dell’indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Organo giurisdizionale un cui membro è stato nominato per la prima volta ad un posto di giudice da un organo politico del potere esecutivo di un regime non democratico – Modalità di funzionamento della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) – Incostituzionalità della legge in base alla quale tale Consiglio è stato composto – Possibilità di qualificare l’organo giurisdizionale suddetto come organo giurisdizionale imparziale e indipendente ai sensi del diritto dell’Unione»

Nella causa C-132/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), con decisione del 18 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 10 marzo 2020, nel procedimento

BN,

DM,

EN

contro

Getin Noble Bank S.A.,

con l’intervento di:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, I. Jarukaitis (relatore), I. Ziemele e J. Passer, presidenti di sezione, M. Ilešič, T. von Danwitz, A. Kumin e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 2 marzo 2021,

considerate le osservazioni presentate:

- per il Rzecznik Praw Obywatelskich, da M. Taborowski e P. Filipek;
- per il governo polacco, da B. Majczyna, A. Dalkowska e S. Żyrek, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da K. Herrmann nonché da N. Ruiz García e P. J. O. Van Nuffel, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza dell'8 luglio 2021,

ha pronunciato la presente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell'articolo 38 e dell'articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone BN, DM ed EN alla Getin Noble Bank S.A., un istituto bancario, in merito al presunto carattere abusivo di una clausola di un contratto di mutuo concluso da BN, DM ed EN con tale istituto.

Contesto giuridico

Diritto dell'Unione

3 L'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13 così dispone:

«1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego

generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di siffatte clausole».

Diritto polacco

Costituzione

4 L'articolo 179 della Costituzione recita:

«I giudici sono nominati dal presidente della Repubblica, su proposta della Krajowa Rada Sądownictwa [(Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosiegua: la «KRS»)], per un periodo di tempo indeterminato».

5 Ai sensi dell'articolo 180, paragrafo 1, della Costituzione, i giudici sono inamovibili.

6 L'articolo 186, paragrafo 1, della Costituzione ha il seguente tenore:

«La [KRS] è la guardiana dell'indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici».

7 L'articolo 187 della Costituzione così dispone:

«1. La [KRS] è composta:

1) dal primo presidente del [Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia)], dal Ministro della Giustizia, dal presidente del [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia)] e da una persona designata dal presidente della Repubblica;

2) da quindici membri eletti tra i giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], nonché tra i giudici della giurisdizione ordinaria, della giurisdizione amministrativa e della giurisdizione militare;

3) da quattro membri eletti dal [Sejm (Dieta, Polonia)] tra i deputati e da due membri eletti dal Senato tra i senatori.

(...)

3. Il mandato dei membri eletti [della KRS] è di quattro anni.

4. Il regime, l'ambito di attività, le modalità di lavoro [della KRS], nonché le modalità di elezione dei suoi membri sono definiti dalla legge».

8 L'articolo 190, paragrafo 1, della Costituzione enuncia quanto segue:

«Le decisioni del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia)] sono obbligatorie erga omnes e definitive».

Decreto-legge del 6 febbraio 1928 sull'ordinamento degli organi di giurisdizione ordinaria

9 Il rozporządzenie z mocą ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (decreto-legge sull'ordinamento degli organi di giurisdizione ordinaria), del 6 febbraio 1928, nella sua versione in vigore fino al 1° settembre 1985, pertinente ai fini della controversia di cui al procedimento

principale (Dz. U. del 1964, n. 6, voce 40; in prosieguo: il «decreto-legge del 6 febbraio 1928 sull'ordinamento degli organi di giurisdizione ordinaria»), prevedeva, all'articolo 2, quanto segue:

«Nella Repubblica popolare di Polonia, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ha il compito di proteggere:

a) il sistema democratico popolare e il suo sviluppo verso il socialismo;

(...».

10 In conformità dell'articolo 53 di tale decreto-legge, i giudici degli organi di giurisdizione ordinaria erano nominati dalla Rada Państwa (Consiglio di Stato) della Repubblica popolare di Polonia su proposta del Ministro della Giustizia.

11 Ai sensi dell'articolo 57 del decreto-legge suddetto, al momento della sua entrata in funzione, un giudice nominato dal Consiglio di Stato della Repubblica popolare di Polonia prestava giuramento dinanzi al presidente del tribunale competente secondo una formula prestabilita, ma non prestava più giuramento allorché era assegnato ad un nuovo posto.

12 La formula di giuramento era prevista dal dekret o rocie ślubowania ministrów, funkcjonariuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego (decreto relativo alla prestazione del giuramento dei ministri, dei funzionari dello Stato, dei giudici e dei procuratori, nonché dei funzionari dei servizi di pubblica sicurezza), del 6 ottobre 1948 (Dz. U. del 1948, n. 49, voce 370). Ai sensi dell'articolo 1, lettera C, di tale decreto, un giudice prestava giuramento secondo la seguente formula:

«Giuro solennemente di contribuire (...), nell'incarico di giudice che mi è stato affidato, nel mio settore di attività e con tutte le mie forze, al consolidamento della libertà, della sovranità e della potenza dello Stato democratico polacco, al quale sarò sempre fedele; di proteggere e di rafforzare l'ordine fondato sui principi costituzionali sociali, economici e politici della Polonia popolare; di tutelare risolutamente le disposizioni di diritto, trattando in maniera uguale tutti i cittadini; di rafforzare il rispetto del diritto e della lealtà allo Stato democratico polacco; di adempiere con zelo e scrupolo gli obblighi inerenti alla mia funzione, di esercitare la giustizia in maniera imparziale secondo la mia coscienza e in conformità delle norme giuridiche, rispettando il segreto d'ufficio, e di essere guidato, nell'ambito della procedura, dai principi di dignità, probità e giustizia sociale».

13 A norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del decreto-legge del 6 febbraio 1928 sull'ordinamento degli organi di giurisdizione ordinaria, il Consiglio di Stato della Repubblica popolare di Polonia, su proposta del Ministro della Giustizia, revocava un giudice qualora quest'ultimo non offrisse le garanzie di un adempimento appropriato degli obblighi inerenti alle sue funzioni.

Legge del 20 giugno 1985 sull'ordinamento degli organi di giurisdizione ordinaria

14 L'ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull'ordinamento degli organi di giurisdizione ordinaria), del 20 giugno 1985 (Dz. U. n. 31, voce 137), nella versione in vigore fino al 29 dicembre 1989, prevedeva, all'articolo 6, paragrafo 2, quanto segue:

«I giudici sono nominati e revocati dal Consiglio di Stato [della Repubblica popolare di Polonia] su proposta del Ministro della Giustizia».

15 L'articolo 59 di tale legge era formulato come segue:

«1. Al momento di assumere le funzioni, il giudice presta il seguente giuramento dinanzi al Ministro della Giustizia:

“Giuro solennemente di contribuire, nell’incarico di giudice che mi è stato affidato, nel mio settore di attività e con tutte le mie forze, al consolidamento della libertà, della sovranità e dello sviluppo in tutti i settori della Repubblica popolare di Polonia, alla quale sarò sempre fedele; di proteggere la sua organizzazione politica, sociale ed economica, di tutelare le realizzazioni dei lavoratori, la proprietà collettiva, nonché i diritti dei cittadini e i loro interessi tutelati dalla legge; di vigilare sullo Stato di diritto popolare e di rafforzare la coscienza giuridica dei cittadini; di adempiere con zelo e scrupolo gli obblighi inerenti alla mia funzione, di esercitare la giustizia in maniera imparziale secondo la mia coscienza e in conformità delle norme giuridiche, rispettando il segreto di Stato e il segreto d’ufficio, e di essere guidato, nell’ambito della procedura, dai principi di dignità, probità e giustizia sociale”.

(...)

3. Il giudice tramutato ad altro posto non presta nuovamente giuramento; ciò non vale nel caso della nomina al posto di giudice della Corte suprema [della Repubblica popolare di Polonia]».

16 L’articolo 61 della legge suddetta precisava quanto segue:

«1. Il Consiglio di Stato [della Repubblica popolare di Polonia], su proposta del Ministro della Giustizia, revoca un giudice qualora questi non dia garanzie dell’esercizio appropriato degli obblighi incombenti ad un giudice. Prima di presentare la sua proposta, il Ministro della Giustizia ascolta i chiarimenti forniti dal giudice, salvo che ciò non sia possibile. (...)

(...)

3. Il giudice perde il diritto di statuire a partire dal momento in cui gli è stata notificata la delibera che decide sulla sua revoca».

Legge del 12 maggio 2011 sulla KRS

17 L’articolo 11, paragrafi da 1 a 5, dell’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge sul Consiglio nazionale della magistratura), del 12 maggio 2011 (Dz. U. n. 126 del 2011, voce 714; in prosieguo: la «legge del 12 maggio 2011 sulla KRS»), così disponeva:

«1. L’assemblea generale dei giudici della Corte suprema sceglie tra i giudici di tale Corte due membri del Consiglio.

2. L’assemblea generale dei giudici della Corte suprema amministrativa, con i rappresentanti delle assemblee generali dei giudici amministrativi del voivodato, sceglie tra i giudici della giurisdizione amministrativa due membri del Consiglio.

3. L’assemblea dei rappresentanti delle assemblee di giudici delle giurisdizioni d’appello sceglie al suo interno due membri del Consiglio.

4. L’assemblea dei rappresentanti delle assemblee generali di giudici di organi giurisdizionali nazionali sceglie al suo interno otto membri del Consiglio.

5. L'assemblea dei giudici degli organi giurisdizionali militari sceglie al suo interno un membro del Consiglio».

18 L'articolo 12 della legge summenzionata era così formulato:

«1. Le assemblee generali dei giudici degli organi giurisdizionali amministrativi del voivodato scelgono, tra i loro membri, due rappresentanti.

2. La scelta dei rappresentanti delle assemblee generali dei giudici degli organi giurisdizionali amministrativi ha luogo al più tardi il mese precedente la scadenza del mandato dei membri del Consiglio, scelti tra i giudici degli organi giurisdizionali amministrativi. I rappresentanti prescelti rimangono in carica per un periodo di quattro anni».

19 L'articolo 13 della medesima legge prevedeva quanto segue:

«1. Le assemblee di giudici degli organi giurisdizionali d'appello scelgono i rappresentanti delle assemblee di giudici degli organi giurisdizionali d'appello tra i propri membri per un quinto del numero di giudici di un determinato organo giurisdizionale d'appello.

2. Le assemblee generali di giudici degli organi giurisdizionali regionali scelgono i rappresentanti delle assemblee generali di giudici degli organi giurisdizionali regionali tra i propri membri per un cinquantesimo del numero di giudici di un organo giurisdizionale regionale.

3. La scelta dei rappresentanti di cui ai paragrafi 1 e 2 ha luogo al più tardi il mese precedente la scadenza del mandato dei membri del Consiglio, scelti tra i giudici degli organi della giurisdizione ordinaria. I rappresentanti scelti restano in carica per un periodo di quattro anni.

(...)».

Legge sulla KRS

20 La legge del 12 maggio 2011 sulla KRS è stata modificata, segnatamente, dall'ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di alcune altre leggi), dell'8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, voce 3), e dall'ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sull'ordinamento degli organi di giurisdizione ordinaria e di alcune altre leggi), del 20 luglio 2018 (Dz. U. del 2018, voce 1443) (in prosieguo: la «legge sulla KRS»).

21 L'articolo 9 bis della legge sulla KRS enuncia quanto segue:

«1. La Dieta elegge, tra i giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], degli organi della giurisdizione ordinaria, degli organi della giurisdizione amministrativa e degli organi della giurisdizione militare, quindici membri [della KRS] per un mandato comune della durata di quattro anni.

(...)».

22 L'articolo 37, paragrafo 1, di tale legge così dispone:

«Qualora più candidati abbiano presentato domanda per ricoprire un posto di giudice, [la KRS] esamina e valuta congiuntamente tutte le candidature depositate. In questa situazione, [la KRS] adotta una delibera comprendente le proprie decisioni riguardo alla presentazione di una proposta di nomina al posto di giudice, nei confronti di tutti i candidati».

23 L'articolo 44 della legge suddetta recita:

«1. Un partecipante al procedimento può presentare un ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] a motivo dell'illegittimità della delibera [della KRS], a meno che altre disposizioni non dispongano diversamente. (...)

1 bis. Nelle cause individuali concernenti una nomina alla funzione di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], è possibile presentare un ricorso dinanzi al [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)]. In tali cause, non è possibile presentare un ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]. Il ricorso dinanzi al [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)] non può essere fondato su un motivo relativo ad una valutazione inappropriata del rispetto, da parte dei candidati, dei criteri presi in considerazione in sede di adozione della decisione in merito alla presentazione della proposta di nomina al posto di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)].

1 ter. Qualora non tutti i partecipanti al procedimento abbiano impugnato la delibera contemplata dall'articolo 37, paragrafo 1, nelle cause individuali concernenti la nomina alla funzione di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], detta delibera diviene definitiva per la parte comprendente la decisione di presentazione della proposta di nomina al posto di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] e per la parte comprendente la decisione di non presentazione di una proposta di nomina al posto di giudice presso questa medesima Corte, per quanto riguarda i partecipanti al procedimento che non hanno presentato ricorso.

2. Il ricorso è presentato tramite il presidente [della KRS], entro un termine di due settimane a partire dalla notifica della delibera accompagnata dalla sua motivazione. (...)

(...)

4. Nelle cause individuali concernenti la nomina alla funzione di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], l'annullamento, da parte del [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)], della delibera della KRS che decide di non presentare la proposta di nomina al posto di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] equivale all'ammissione della candidatura del partecipante al procedimento che ha presentato il ricorso per un posto vacante di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], posto per il quale, alla data della pronuncia della decisione del [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)], il procedimento dinanzi alla KRS non sia terminato o, in assenza di una procedura siffatta, per il successivo posto vacante di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] costituente l'oggetto di una pubblicazione».

Legge contenente il codice civile

24 L'articolo 385¹, paragrafo 1, dell'ustawa – Kodeks cywilny (legge recante approvazione del codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 1964, n. 16), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:

«Le clausole di un contratto concluso con un consumatore, le quali non siano state oggetto di negoziato individuale, non vincolano il consumatore qualora esse definiscano i diritti e gli obblighi di quest'ultimo in una maniera contraria ai buoni costumi, arrecando manifestamente pregiudizio ai suoi interessi (clausole illecite). La presente disposizione non riguarda le clausole che definiscono le obbligazioni principali delle parti, tra cui l'obbligo di pagamento del prezzo o della remunerazione, qualora esse siano formulate in maniera non equivoca».

Codice di procedura civile

25 L'articolo 367 dell'ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante approvazione del codice di procedura civile), del 17 novembre 1964, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), recita:

«1. La pronuncia emessa da un giudice di primo grado può essere impugnata in appello dinanzi a un giudice di secondo grado.

2. La competenza a conoscere degli appelli diretti contro una pronuncia di un tribunale distrettuale spetta al tribunale regionale, mentre per gli appelli diretti contro una sentenza del tribunale regionale emessa in primo grado è competente il [Sąd Apelacyjny (Corte d'appello, Polonia)].

3. Un giudice di secondo grado esamina una causa in formazione collegiale composta da tre giudici. A porte chiuse, il giudice statuisce in formazione monocratica, salvo che esso emetta una sentenza».

26 L'articolo 379 di detto codice prevede quanto segue:

«Il procedimento è nullo:

(...)

4) se la composizione del tribunale adito è contraria alle disposizioni di legge o se un giudice legalmente escluso ha partecipato all'esame della causa (...))».

27 L'articolo 398³ del codice summenzionato così dispone:

«1. Una parte può proporre un ricorso per cassazione fondato sui seguenti motivi:

(...)

2) violazione delle disposizioni procedurali qualora tale vizio possa aver avuto una reale incidenza sull'esito della controversia».

28 Ai sensi dell'articolo 398¹³, paragrafo 1, del codice di procedura civile, «il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] esamina il ricorso per cassazione entro i limiti del petitum e dei motivi dedotti; esso però rileva d'ufficio, entro i limiti del petitum, la nullità del procedimento».

29 L'articolo 398¹⁵ di detto codice enuncia quanto segue:

«1. Se accoglie il ricorso per cassazione, il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] annulla in tutto o in parte la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza o dinanzi ad un altro giudice di pari grado. (...)

2. In caso di rinvio della causa ai fini di un nuovo esame, il giudice esamina la causa in un'altra formazione giudicante».

30 L'articolo 401 del codice di procedura civile precisa quanto segue:

«È possibile chiedere la riapertura del procedimento a motivo di nullità:

1) se nella formazione giudicante ha seduto una persona non autorizzata o se un giudice legalmente escluso ha statuito e la parte non ha potuto far valere l'esclusione prima che la sentenza acquistasse forza di giudicato.

(...))».

Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali

31 Con atto introduttivo del 28 febbraio 2017, depositato il 3 marzo 2017 dinanzi al Sąd Okręgowy w Świdnicy (Tribunale regionale di Świdnica, Polonia), BN, DM ed EN hanno chiesto che la Getin Noble Bank fosse condannata a versare loro solidalmente la somma di 175 107,10 zloty polacchi (PLN) (EUR 39 485 circa), aumentata degli interessi moratori di legge, facendo valere il carattere abusivo del meccanismo di indicizzazione del prestito previsto in un contratto di mutuo ipotecario indicizzato con riferimento ad una valuta estera, ossia il franco svizzero (CHF), nonché il carattere abusivo della clausola di garanzia di gruppo per il caso di rifiuto di costituzione dell'ipoteca nel corso dei primi tre mesi di tale mutuo.

32 Con sentenza del 21 agosto 2018, detto giudice ha condannato la Getin Noble Bank a versare alle parti ricorrenti nel procedimento principale la somma complessiva di PLN 16 120,12 (EUR 3 634 circa), aumentata degli interessi moratori di legge, ed ha qualificato come illecite le clausole contrattuali del contratto di mutuo in questione nel procedimento principale che permettevano a tale banca di fissare il cambio del franco svizzero in maniera arbitraria, anziché tener conto del tasso di cambio medio fissato dalla Narodowy Bank Polski (Banca nazionale di Polonia), senza però invalidare il meccanismo di indicizzazione nel suo insieme.

33 Le parti ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto appello contro detta sentenza dinanzi al Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Corte d'appello di Wrocław, Polonia). Con sentenza del 28 febbraio 2019, tale giudice ha confermato la suddetta sentenza di primo grado.

34 Le parti ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto un ricorso per cassazione contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il Sąd Najwyższy (Corte suprema), mediante il quale esse fanno valere, in sostanza, che la sentenza impugnata viola l'articolo 385¹ della legge recante approvazione del codice civile, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, in quanto non riconosce che il carattere abusivo della clausola di indicizzazione prevista nel contratto controverso nel procedimento principale rende l'insieme del meccanismo di indicizzazione previsto da tale contratto inapplicabile tra le parti.

35 Nell'ambito dell'esame della ricevibilità di tale impugnazione, il giudice del rinvio, composto da un giudice della sezione civile del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), rileva che, in virtù dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13, gli Stati membri devono prevedere la

possibilità di presentare un ricorso, di natura amministrativa o giurisdizionale, al fine di stabilire se determinate clausole contrattuali siano abusive, e che il diritto polacco prevede che tale ricorso abbia carattere giurisdizionale. Di conseguenza, il giudice del rinvio reputa che l'organismo nazionale che esamina il carattere abusivo di clausole contrattuali debba soddisfare tutte le condizioni per poter essere qualificato come «organo giurisdizionale», ai sensi del diritto dell'Unione.

36 A questo proposito, il giudice del rinvio rileva che la formazione giudicante del Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Corte d'appello di Wrocław), che ha pronunciato la sentenza del 28 febbraio 2019 impugnata dinanzi al giudice del rinvio (in prosieguo: la «sentenza attualmente oggetto di impugnazione»), era composta da tre giudici, vale a dire FO, GP e HK, la cui indipendenza potrebbe essere messa in dubbio tenuto conto delle circostanze che hanno accompagnato la loro nomina alle funzioni di giudice.

37 Il giudice del rinvio segnala anzitutto che la prima nomina di FO ad un posto di giudice ha avuto luogo in virtù di una delibera del 9 marzo 1978 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare di Polonia; poi, che tale magistrato è stato nominato ad un posto di giudice presso un Sąd Wojewódzki (Tribunale del voivodato, Polonia) mediante una delibera del 18 aprile 1984 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare di Polonia; infine, che il predetto è stato nominato ad un posto di giudice presso il Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Corte d'appello di Wrocław) mediante una decisione del presidente della Repubblica di Polonia del 23 gennaio 1998, adottata su proposta della KRS. Quanto a GP e HK, essi sarebbero stati nominati ad un posto di giudice presso il Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Corte d'appello di Wrocław) mediante decisioni del presidente della Repubblica di Polonia datate, rispettivamente, 12 marzo 2015 e 16 aprile 2012.

38 Il giudice del rinvio rileva che FO è stato dunque nominato al suo primo posto di giudice in un'epoca in cui la Repubblica popolare di Polonia (in prosieguo: la «RPP») era uno Stato comunista e ritiene che la sua successiva nomina ad un posto di giudice presso il Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Corte d'appello di Wrocław) sia stata la conseguenza di una decisione precedente presa da organi non democratici e non imparziali. Inoltre, dopo la fine del regime comunista della RPP, non si sarebbe proceduto ad alcun controllo del rispetto, nel corso del periodo durante il quale tale regime è rimasto in essere, da parte dei giudici nominati da questo stesso regime, del principio dell'indipendenza della magistratura.

39 Il giudice del rinvio segnala altresì che, nel 1998, in occasione della nomina di FO presso il Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Corte d'appello di Wrocław), non soltanto le delibere della KRS non dovevano essere motivate, ma neppure potevano essere impugate con un ricorso giurisdizionale.

40 Inoltre, il giudice del rinvio rileva che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), in una sentenza del 20 giugno 2017, ha constatato che, tra l'anno 2000 e l'anno 2018, la KRS non funzionava in maniera trasparente e che la composizione delle sue formazioni era contraria alla Costituzione. Orbene, secondo il giudice del rinvio, è nel corso di questo periodo che GP e HK sono stati nominati alle funzioni di giudice presso il Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Corte d'appello di Wrocław).

41 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se, al fine di garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, esso sia tenuto a verificare d'ufficio se la formazione giudicante del Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Corte d'appello di Wrocław) che ha emesso la sentenza attualmente oggetto di impugnazione rispetti i requisiti di indipendenza e di imparzialità, e ciò malgrado le disposizioni costituzionali polacche che garantiscono l'inamovibilità dei giudici.

42 Secondo il giudice del rinvio, gli elementi di fatto e di diritto correlati alla nomina di un giudice devono essere oggetto, in ciascuna fase del procedimento giurisdizionale, di un esame al fine di constatare l'indipendenza della formazione giudicante di cui detto giudice fa parte. La valutazione del rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità dovrebbe dunque essere effettuata in concreto, ossia tenendo conto dell'eventuale incidenza delle modalità di nomina dei giudici sulla causa esaminata.

43 Infatti, secondo il giudice del rinvio, qualora l'indipendenza di un tribunale o la regolarità della nomina di un giudice dovessero essere valutate in astratto, ossia senza verificare l'esistenza di un'eventuale incidenza sulla causa esaminata dell'iter di nomina del giudice in questione, ciò permetterebbe di aggirare le norme sull'inamovibilità dei giudici, le quali sono in via di principio enunciate in disposizioni di rango costituzionale. A questo proposito, il giudice del rinvio sottolinea che la rimessa in discussione della nomina di un giudice è, in linea di principio, impossibile alla luce della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale polacca.

44 Pertanto, secondo il giudice del rinvio, soltanto un esame in concreto delle «caratteristiche individuali» di un giudice, come la sua posizione etica, nell'ambito di una valutazione dell'indipendenza di quest'ultimo, permetterebbe di preservare la fiducia degli amministrati nelle istituzioni giudiziarie.

45 Orbene, il giudice del rinvio ritiene che, alla luce della sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982), sarebbe possibile procedere soltanto ad una valutazione in astratto dell'indipendenza di un tribunale o della regolarità della nomina di un giudice.

46 A questo proposito, il giudice del rinvio fa presente che, mediante una sentenza in data 5 dicembre 2019, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha dato corso alla citata sentenza della Corte ed ha statuito, da un lato, che la KRS non era un organo imparziale e indipendente dal potere legislativo e dal potere esecutivo e, dall'altro, che la Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema) non era un organo giurisdizionale, ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale.

47 Il 23 gennaio 2020, la Sezione civile e quella penale nonché la Sezione del lavoro e della sicurezza sociale del Sąd Najwyższy (Corte suprema) hanno adottato, senza la partecipazione del giudice costituente il giudice del rinvio, una deliberazione congiunta mediante la quale è stata confermata la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 5 dicembre 2019 menzionata al punto precedente.

48 Tuttavia, tale deliberazione è, secondo il giudice suddetto, incompatibile con un'altra deliberazione, dell'8 gennaio 2020, che ha anch'essa forza vincolante, emessa dalla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche del medesimo Sąd Najwyższy (Corte suprema). Risulta da tale deliberazione, da un lato, che, quando il Sąd Najwyższy (Corte suprema) è investito di un ricorso diretto contro una delibera della KRS riguardante un candidato ad un posto di giudice, esso deve verificare se la KRS sia indipendente alla luce della sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982), e, dall'altro, che il Sąd Najwyższy (Corte suprema) può annullare una delibera siffatta della KRS soltanto in due ipotesi, vale a dire nel caso in cui il ricorrente dimostri che la parzialità della KRS ha avuto un'incidenza sul contenuto della delibera suddetta, oppure – qualora il giudice in questione sia già nominato e tenendo conto del divieto costituzionale di valutare la validità di un atto di nomina di un giudice – nel caso in cui il ricorrente dimostri che l'organo giurisdizionale nel quale siede il giudice in questione non è imparziale e indipendente.

49 È alla luce di tali circostanze che il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, nonché l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], letti in combinato disposto con l'articolo 47, [primo e secondo comma], della [Carta] e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché l'articolo 38 della Carta, e l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della [direttiva 93/13], debbano essere interpretati nel senso che costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e adeguatamente qualificato, ai sensi del diritto dell'Unione europea, l'organo di cui fa parte una persona nominata per la prima volta alla funzione di giudice – o successivamente nominata a tale funzione (presso un organo giurisdizionale di grado superiore) – da un organo politico del potere esecutivo di uno Stato con regime totalitario, non democratico e comunista (“Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Consiglio di Stato della Repubblica popolare di Polonia), su proposta del Ministro della Giustizia di tale Stato, tenuto conto, in particolare, (...) della mancanza di trasparenza dei criteri di nomina, (...) della possibilità di revocare il giudice in qualsiasi momento, (...) [e] della mancata partecipazione, alla procedura di nomina, di un organo di autogoverno della magistratura e (...) delle autorità pubbliche competenti costituite a seguito di elezioni democratiche, determinandosi così una situazione suscettibile di minare la fiducia che la giustizia deve ispirare in una società democratica.

2) Se, ai fini della soluzione della [prima questione], rilevi il fatto che la successiva nomina ad altre funzioni di giudice (presso organi giurisdizionali di grado superiore) ha potuto aver luogo a seguito del riconoscimento di un congruo periodo di servizio (anzianità) e sulla base di una valutazione del lavoro svolto nella posizione alla quale tale persona era stata nominata, almeno per la prima volta, dagli organi politici di cui [alla prima questione] e secondo la procedura [ivi] descritta, determinandosi così una situazione suscettibile di minare la fiducia che la giustizia deve ispirare in una società democratica.

3) Se, ai fini della soluzione della [prima questione], sia rilevante il fatto che la successiva nomina ad altre funzioni di giudice (presso organi giurisdizionali di grado superiore, ad eccezione del Sąd Najwyższy [Corte suprema]) non è stata subordinata alla prestazione, da parte del giudice, di un giuramento di rispettare i valori di una società democratica, e che la persona nominata per la prima volta ha giurato di vigilare sul sistema politico dello Stato comunista e sul cosiddetto “Stato di diritto popolare”, determinandosi così una situazione suscettibile di minare la fiducia che la giustizia deve ispirare in una società democratica.

4) Se l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letti in combinato disposto con l'articolo 47, [primo e secondo comma], della Carta e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché l'articolo 38 della Carta e l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13, debbano essere interpretati nel senso che costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e adeguatamente qualificato, ai sensi del diritto dell'Unione europea, l'organo di cui fa parte una persona la cui nomina alla funzione di giudice per la prima volta – o la cui successiva nomina (presso un organo giurisdizionale di grado superiore) – sia avvenuta in flagrante violazione delle disposizioni costituzionali di uno Stato membro dell'Unione europea, a motivo del fatto che l'organo che ha selezionato tale persona come candidato, poi nominato alla funzione di giudice (ossia la Krajowa Rada Sądownictwa [Consiglio nazionale della magistratura]), è stato costituito in contrasto con la Costituzione di uno Stato membro dell'Unione, circostanza questa che è stata accertata dalla Corte costituzionale di tale Stato membro, determinandosi così una situazione suscettibile di minare la fiducia che la giustizia deve ispirare in una società democratica.

5) Se l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letti in combinato disposto con l'articolo 47, [primo e secondo comma], della Carta e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché l'articolo 38 della Carta e l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13, debbano essere interpretati nel senso che costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e adeguatamente qualificato, ai sensi del diritto dell'Unione europea, l'organo di cui fa parte una persona, la quale, nominata alla funzione di giudice per la prima volta, o successivamente nominata a tale funzione (presso un organo giurisdizionale di grado superiore), sia stata selezionata come candidato da proporre per la nomina a tale posizione in un procedimento dinanzi ad un organo che valuta i candidati (Krajowa Rada Sądownictwa [Consiglio nazionale della magistratura]), nel caso in cui il procedimento in questione non rispettasse i criteri di pubblicità e di trasparenza delle norme concernenti la selezione dei candidati, determinandosi così una situazione suscettibile di minare la fiducia che la giustizia deve ispirare in una società democratica.

6) Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 3, TUE, letti in combinato disposto con l'articolo 47, [primo e secondo comma], della Carta e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché l'articolo 38 della Carta e l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13, debbano essere interpretati nel senso che, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, quale mezzo per far cessare l'inserimento sistematico di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori, l'organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro dell'Unione europea (il Sąd Najwyższy [Corte suprema]) è tenuto a valutare d'ufficio, in ogni fase del procedimento:

a) se l'organo giurisdizionale [di cui alla prima e alla quarta questione] soddisfi i criteri di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e adeguatamente qualificato ai sensi del diritto dell'Unione europea, a prescindere dall'impatto della valutazione dei criteri menzionati in tali [questioni] sul contenuto della decisione relativa all'accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale, nonché

b) se il procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale di cui [alla prima e alla quarta questione] sia valido.

7) Se l'articolo 2, l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letti in combinato disposto con l'articolo 47, [primo e secondo comma], della Carta e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché l'articolo 38 della Carta e l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13, debbano essere interpretati nel senso che le disposizioni costituzionali di uno Stato membro dell'Unione (...) relative all'ordinamento giudiziario o alla nomina dei giudici, e che impediscono la valutazione dell'efficacia della nomina di giudici, possono, ai sensi del diritto dell'Unione (...), ostare all'accertamento della mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice che ne fa parte, in ragione delle circostanze di cui [alle questioni prima, seconda, terza, quarta e quinta]».

Sulla domanda di procedimento accelerato e sul beneficio del trattamento prioritario

50 Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte che la presente causa venga trattata con procedimento accelerato ai sensi dell'articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno di tale domanda, esso fa valere che l'avvio di un procedimento siffatto era giustificato, in sostanza, non soltanto al fine di valutare la regolarità della sentenza attualmente oggetto di impugnazione, ma anche per la necessità di accertare il carattere lecito della rimessa in discussione, alla luce del diritto dell'Unione, dello status costituzionale di numerosi giudici polacchi e, dunque, per la necessità di accertare la natura e gli effetti delle decisioni emesse da formazioni giudicanti

composte da tali giudici. Inoltre, tale procedura sarebbe giustificata dal fatto che la sentenza della Corte nella presente causa potrebbe completare l'interpretazione del diritto dell'Unione, al fine di evitare una contraddizione tra la Costituzione e il diritto dell'Unione stesso, come interpretato nella sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982), e le decisioni dei giudici polacchi emesse sulla scorta di tale sentenza.

51 L'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura stabilisce che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d'ufficio, il presidente della Corte può, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, decidere, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato.

52 A questo proposito, è importante ricordare che tale procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere ad una situazione di urgenza straordinaria. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta anche che il procedimento accelerato può non essere applicato qualora il carattere sensibile e complesso dei problemi giuridici sollevati da una causa si presti difficilmente all'applicazione di un procedimento siffatto, in particolare quando non appare appropriato abbreviare la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte (sentenza del 18 maggio 2021, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» e a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 e C-397/19, EU:C:2021:393, punto 103 e la giurisprudenza ivi citata).

53 Nel caso di specie, con decisione dell'8 maggio 2020, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, ha respinto la domanda intesa a che la presente causa fosse trattata con procedimento accelerato. Infatti, sebbene non esista, in linea di principio, alcuna correlazione tra il grado di difficoltà di una causa e l'urgenza che vi sarebbe di decidere su di essa, è giocoforza constatare che il carattere sensibile e complesso dei problemi giuridici sollevati dalla presente controversia si presta difficilmente all'applicazione del procedimento accelerato (v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 18 ottobre 2017, Weiss e a., C-493/17, non pubblicata, EU:C:2017:792, punto 13). Inoltre, è importante sottolineare che la decisione di rinvio è pervenuta alla Corte quasi tre mesi dopo la sua pronuncia, il che indica che la presente causa non concerne una situazione caratterizzata da un'urgenza straordinaria.

54 Ciò premesso, alla luce degli argomenti addotti dal giudice del rinvio, il presidente della Corte ha deciso, l'8 maggio 2020, di ammettere la presente causa al beneficio del trattamento in via prioritaria, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

55 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 29 dicembre 2021, il governo polacco ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento.

56 A sostegno di tale domanda, detto governo ha addotto il fatto che, con una decisione del 13 dicembre 2020, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha annullato una decisione di questo stesso organo giurisdizionale, ma emessa in un'altra formazione giudicante, a motivo segnatamente del fatto che non vi era alcuna garanzia che quest'ultima rispettasse lo standard di indipendenza e di imparzialità richiesto agli organi giurisdizionali. Secondo detto governo, il contenuto di questa decisione e le conseguenze che ne derivano rafforzano gli argomenti che esso ha già presentato dinanzi alla Corte nella presente causa e, di conseguenza, meritano di essere esaminati nell'ambito di quest'ultima.

57 A questo proposito, occorre ricordare che, in conformità dell'articolo 83 del proprio regolamento di procedura, la Corte può, in qualsiasi momento, sentito l'avvocato generale, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare qualora essa non si ritenga sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte abbia prodotto un fatto nuovo, idoneo ad esercitare un influsso determinante sulla decisione della Corte.

58 Tuttavia, nel caso di specie, la Corte, sentito l'avvocato generale, ritiene di disporre, al termine della fase scritta del procedimento e dell'udienza che si è svolta dinanzi ad essa, di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale. La Corte rileva, inoltre, che la domanda di riapertura della fase orale del procedimento presentata dal governo polacco non rivela alcun fatto nuovo idoneo ad esercitare un influsso sulla decisione che essa è chiamata ad emettere.

59 Infatti, il governo polacco non sostiene che la decisione del 13 dicembre 2020 del Sąd Najwyższy (Corte suprema) abbia una qualsivoglia incidenza sul procedimento principale. Esso sostiene unicamente che le ragioni esposte in tale decisione «rafforzano gli argomenti» che esso ha già presentato dinanzi alla Corte nella presente causa.

60 Date tali circostanze, non vi è luogo per disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

61 Il Rzecznik Praw Obywatelskich (Mediatore, Polonia) sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile a causa dei vizi che inficiano la nomina del giudice costituente il giudice del rinvio al posto di giudice, nonché a causa dei dubbi che si possono legittimamente nutrire riguardo all'indipendenza e all'imparzialità del medesimo.

62 A questo proposito, il Mediatore fa valere, in primo luogo, che, nel caso di specie, tale giudice non può essere qualificato come «organo giurisdizionale», ai sensi del diritto dell'Unione. La natura e la gravità dei vizi inficianti la nomina del giudice costituente il giudice del rinvio al posto di giudice avrebbero minato l'effettività del processo di nomina e, dunque, avrebbero fatto perdere a tale giudice la sua qualità di organo giurisdizionale. Infatti, questi vizi sarebbero tali da non permettere di ritenere che il giudice suddetto sia un organo giurisdizionale validamente costituito, rispondente al criterio di un tribunale «costituito per legge».

63 In secondo luogo, il Mediatore fa valere che la valutazione dell'insieme delle circostanze di diritto e di fatto in connessione con il processo di nomina del giudice costituente il giudice del rinvio non permette di escludere qualsiasi dubbio legittimo in merito all'indipendenza e all'imparzialità di tale giudice.

64 Di conseguenza, secondo il Mediatore, il giudice costituente il giudice del rinvio non soddisfa i due criteri essenziali per rivestire il carattere di una «giurisdizione», ai sensi dell'articolo 267 TFUE, ossia il fatto di essere costituito in forza di legge e il fatto di essere indipendente e imparziale. Il mancato rispetto di questi requisiti, in forma cumulativa o individuale, sarebbe sufficiente per constatare che il giudice del rinvio non è abilitato a sottoporre delle questioni pregiudiziali alla Corte nell'ambito della procedura di cooperazione prevista dall'articolo 267 TFUE.

65 La Commissione europea, pur senza sostenere che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile, fa osservare che l'atto di nomina del giudice costituente il giudice del rinvio presso il

Sąd Najwyższy (Corte suprema) era fondato su una delibera della KRS del 28 agosto 2018. Orbene, malgrado che l'esecuzione di questa delibera fosse stata sospesa da alcune ordinanze del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) del 27 settembre e dell'8 ottobre 2018, il Presidente della Repubblica di Polonia avrebbe nondimeno nominato tale giudice presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema). Date tali circostanze, la Commissione ritiene che sia lecito nutrire dubbi riguardo alla questione se il giudice suddetto soddisfi il requisito dell'essere un «giudice precostituito per legge», in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell'articolo 47 della Carta.

66 A questo proposito occorre ricordare, anzitutto, che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, per valutare se l'organo di rinvio di cui trattasi posseda le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell'articolo 267 TFUE – questione valutabile unicamente alla luce del diritto dell'Unione –, e dunque per stabilire se la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali, tra gli altri, l'origine legale dell'organo considerato, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, il fatto che il suo procedimento si svolga in contraddittorio, l'applicazione, da parte di detto organo, delle norme giuridiche, nonché la sua indipendenza (sentenze del 21 febbraio 2020, Banco de Santander, C-274/14, EU:C:2020:17, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata, nonché del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a., da C-748/19 a C-754/19, EU:C:2021:931, punto 42).

67 Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema) il quale, chiamato a pronunciarsi in limine litis sulla ricevibilità dell'impugnazione menzionata al punto 34 della presente sentenza, è tenuto, ai sensi del diritto nazionale, ad esaminare a questo scopo la regolarità della composizione della formazione giudicante che ha emesso la sentenza attualmente oggetto di impugnazione.

68 Non è contestato che il Sąd Najwyższy (Corte suprema) soddisfa in quanto tale i requisiti ricordati al punto 66 della presente sentenza. Ciò che nel caso di specie viene messo in discussione dal Mediatore è se il giudice di cui trattasi, che siede come giudice unico nella formazione che ha trasmesso alla Corte la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, soddisfi i requisiti cui deve rispondere un organo per poter essere qualificato come «giurisdizione», ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

69 Orbene, laddove una domanda di pronuncia pregiudiziale promani da un organo giurisdizionale nazionale, si deve presumere che quest'ultimo soddisfi tali requisiti, ricordati al punto 66 della presente sentenza, indipendentemente dalla sua concreta composizione.

70 Infatti, risulta da una costante giurisprudenza che, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte, alla luce della ripartizione delle funzioni tra essa e il giudice nazionale, verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata in conformità delle norme nazionali in materia di ordinamento giudiziario e di procedure giurisdizionali. La Corte deve quindi attenersi alla decisione di rinvio emanante da un giudice di uno Stato membro, fintantoché essa non sia stata annullata a seguito dell'esperimento dei rimedi giurisdizionali eventualmente previsti dal diritto nazionale (sentenze del 14 gennaio 1982, Reina, 65/81, EU:C:1982:6, punto 7, nonché del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a., da C-748/19 a C-754/19, EU:C:2021:931, punto 44).

71 Inoltre, occorre ricordare che la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati è costituita dal procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall'articolo 267 TFUE, il quale, instaurando un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e gli organi giurisdizionali degli Stati

membri, mira ad assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell'ordinamento istituito dai Trattati [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C-824/18, EU:C:2021:153, punto 90 e la giurisprudenza ivi citata].

72 La presunzione indicata al punto 69 della presente sentenza può comunque essere rovesciata nel caso in cui una decisione giudiziaria definitiva emessa da un organo giurisdizionale nazionale o internazionale porti a ritenere che il giudice costituente il giudice del rinvio non abbia la qualità di organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell'articolo 47, secondo comma, della Carta.

73 Nel caso di specie, poiché la Corte, al momento della chiusura della fase orale del procedimento, non era a conoscenza del fatto che il giudice costituente il giudice del rinvio sarebbe stato oggetto di una siffatta decisione giudiziaria definitiva, gli eventuali vizi che possono aver inficiato la procedura nazionale di nomina di quest'ultimo non sono idonei a determinare l'irricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

74 È importante sottolineare che la presunzione menzionata al punto 69 della presente sentenza si applica ai soli fini della valutazione della ricevibilità di domande di pronuncia pregiudiziale, nell'ambito dell'articolo 267 TFUE. Da essa non si può inferire che le condizioni di nomina dei giudici componenti il giudice del rinvio permettano necessariamente di soddisfare le garanzie di accesso ad un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE o dell'articolo 47 della Carta.

75 Occorre infine precisare che, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, una valutazione diversa da quella risultante dai punti da 68 a 74 della presente sentenza potrebbe imporsi in circostanze nelle quali, al di là della situazione personale del giudice o dei giudici che presentano formalmente una domanda ai sensi dell'articolo 267 TFUE, altri elementi dovessero avere ripercussioni sul funzionamento dell'organo giurisdizionale di rinvio di cui tali giudici fanno parte e concorrere così a pregiudicare l'indipendenza e l'imparzialità di tale organo.

76 Risulta da tutto quanto precede che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima, seconda, terza, quarta e quinta

Osservazioni preliminari

77 Le questioni pregiudiziali dalla prima alla quinta vertono sull'interpretazione dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto in combinato disposto con l'articolo 47, primo e secondo comma, della Carta e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché dell'articolo 38 della Carta e dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13.

78 Tuttavia, risulta dalla motivazione della decisione di rinvio che tali questioni vertono, in sostanza, sull'interpretazione del principio di indipendenza e di imparzialità dei tribunali che risulta dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall'articolo 47 della Carta. Inoltre, occorre osservare che l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13 prevede, in sostanza, che i consumatori possano far cessare l'utilizzazione delle clausole abusive nei contratti conclusi con i

consumatori da un professionista segnatamente adendo i tribunali competenti, e che il procedimento principale verte, segnatamente, sul riconoscimento del carattere abusivo di clausole contrattuali.

79 Date tali circostanze, occorre esaminare le questioni prima, seconda, terza, quarta e quinta unicamente alla luce dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell'articolo 47 della Carta, nonché dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13.

Sulle questioni prima, seconda e terza

80 Con le sue questioni prima, seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l'articolo 47 della Carta, nonché l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che venga qualificata come organo giurisdizionale indipendente e imparziale una formazione giudicante facente parte di un organo giurisdizionale di uno Stato membro, nella quale sieda un giudice la cui prima nomina a tale posto o la cui successiva nomina in un organo giurisdizionale superiore derivino da una decisione adottata da un organo di un regime non democratico esistito in questo Stato membro prima della sua adesione all'Unione, anche laddove le nomine di tale giudice in organi giurisdizionali dopo la fine del regime in parola fossero fondate segnatamente sull'anzianità da esso maturata nel corso del periodo durante il quale il regime in questione era in carica, o anche laddove tale giudice abbia prestato giuramento unicamente in occasione della sua prima nomina quale giudice da parte di un organo di questo stesso regime.

81 Le questioni prima, seconda e terza concernono tre circostanze che hanno accompagnato la nomina di FO, che è uno dei tre giudici componenti la formazione giudicante che ha emesso la sentenza attualmente oggetto di impugnazione, che vengono considerate problematiche dal giudice del rinvio alla luce delle disposizioni menzionate al punto 80 della presente sentenza.

82 In primo luogo, il giudice del rinvio fa presente che FO è stato nominato per la prima volta ad un posto di giudice dal Consiglio di Stato della RPP, il quale era un organo politico del potere esecutivo della RPP, su proposta del Ministro della Giustizia dell'epoca e in virtù del decreto-legge del 6 febbraio 1928 sull'ordinamento degli organi di giurisdizione ordinaria, senza che tale nomina fosse fondata su criteri trasparenti, senza che un organo di autogoverno giudiziario o un'autorità pubblica costituita a seguito di elezioni democratiche avesse partecipato alla procedura di nomina di tale giudice, e senza che fosse garantita l'inamovibilità di FO.

83 In secondo luogo, il giudice del rinvio osserva che FO ha potuto essere nominato successivamente ad un posto di giudice presso organi giurisdizionali superiori sulla base della sua anzianità di servizio maturata quale giudice nel corso di un periodo in cui in Polonia era in carica un regime comunista, nonché sulla base di una valutazione delle sue funzioni di giudice in un posto al quale era stato nominato da questo stesso regime.

84 In terzo luogo, il giudice del rinvio indica che FO non ha prestato giuramento dopo la fine del regime comunista della RPP, ma ha giurato, in occasione della sua prima nomina ad un posto di giudice da parte di questo regime, tra l'altro, di proteggere il sistema politico dello Stato comunista.

85 A questo proposito, occorre, anzitutto, rilevare che le questioni sollevate vertono su circostanze che si sono tutte verificate prima del 1° maggio 2004, data dell'adesione della Repubblica di Polonia all'Unione.

86 Orbene, occorre ricordare che la Corte è competente ad interpretare il diritto dell'Unione unicamente per quanto riguarda la sua applicazione in un nuovo Stato membro a partire dalla data di

adesione di quest'ultimo all'Unione (v., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2006, Ynos, C-302/04, EU:C:2006:9, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).

87 Tuttavia, occorre rilevare che la questione che, nel caso di specie, il giudice del rinvio è chiamato a risolvere in limine litis non ha ad oggetto una situazione che abbia prodotto tutti i suoi effetti prima dell'adesione della Repubblica di Polonia all'Unione (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2014, X, C-318/13, EU:C:2014:2133, punto 23, e del 6 ottobre 2016, Paoletti e a., C-218/15, EU:C:2016:748, punto 41). Infatti, è sufficiente constatare che FO, pur essendo stato nominato al posto di giudice prima dell'adesione sopra menzionata, riveste attualmente lo status di giudice ed esercita funzioni corrispondenti a tale status.

88 Premessa questa constatazione riguardo alla competenza della Corte, occorre ricordare che, se certo l'organizzazione della giustizia negli Stati membri rientra nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell'esercizio di tale competenza, gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi che derivano, per essi, dal diritto dell'Unione (sentenza del 20 aprile 2021, Republika, C-896/19, EU:C:2021:311, punto 48).

89 Come stabilito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che assicuri agli amministrati il rispetto del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che gli amministrati si vedono riconosciuti dal diritto dell'Unione, cui fa riferimento l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale del diritto dell'Unione derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e che si trova attualmente proclamato all'articolo 47 della Carta. Pertanto, quest'ultima disposizione deve essere debitamente presa in considerazione ai fini dell'interpretazione del citato articolo 19, paragrafo 1, secondo comma [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19, EU:C:2021:798, punto 102 nonché la giurisprudenza ivi citata].

90 Quanto all'ambito di applicazione *ratione materiae* dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, tale disposizione contempla i «settori disciplinati dal diritto dell'Unione», indipendentemente dalla situazione nella quale gli Stati membri attuano tale diritto, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19, EU:C:2021:798, punto 103 nonché la giurisprudenza ivi citata].

91 A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ogni Stato membro deve dunque segnatamente garantire che gli organi che fanno parte, in quanto «organi giurisdizionali», nel senso definito dal diritto dell'Unione, del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, e che pertanto possono trovarsi a dover statuire in tale qualità sull'applicazione o sull'interpretazione del diritto dell'Unione, soddisfino i requisiti inerenti ad una tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19, EU:C:2021:798, punto 104 nonché la giurisprudenza ivi citata].

92 Nel caso di specie, è pacifico che un organo giurisdizionale ordinario polacco come il Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Corte d'appello di Wrocław), il quale, come nella situazione di cui al procedimento principale, sia stato chiamato a statuire su questioni connesse all'applicazione e all'interpretazione di disposizioni del diritto dell'Unione, ossia quelle della direttiva 93/13, rientra,

in quanto «organo giurisdizionale», nel senso definito da tale diritto, nel sistema polacco di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell'Unione», ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, sicché esso deve soddisfare i requisiti inerenti ad una tutela giurisdizionale effettiva.

93 Per garantire che tale organo giurisdizionale sia in grado di assicurare la tutela giurisdizionale effettiva come richiesto in forza dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la salvaguardia dell'indipendenza e dell'imparzialità di detto organo ha un'importanza capitale, come confermato dall'articolo 47, secondo comma, della Carta, il quale menziona, tra i requisiti connessi al diritto fondamentale ad un ricorso effettivo, l'accesso ad un giudice «indipendente» [sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a., da C-748/19 a C-754/19, EU:C:2021:931, punto 65 nonché la giurisprudenza ivi citata].

94 Come più volte sottolineato dalla Corte, tale requisito di indipendenza e di imparzialità degli organi giurisdizionali, che è inerente alla funzione giurisdizionale, fa parte del contenuto essenziale del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale ad un equo processo, il quale riveste un'importanza capitale quale garante della protezione dell'insieme dei diritti che gli amministrati si vedono riconosciuti dal diritto dell'Unione, nonché della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all'articolo 2 TUE, segnatamente del valore rappresentato dallo Stato di diritto [sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a., da C-748/19 a C-754/19, EU:C:2021:931, punto 66 nonché la giurisprudenza ivi citata].

95 Secondo una consolidata giurisprudenza, le garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste ai sensi del diritto dell'Unione presuppongono l'esistenza di norme, relative in particolare alla composizione dell'organo, alla nomina, alla durata delle funzioni, nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio, negli amministrati, riguardo all'impermeabilità di tale organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi che si contrappongono [sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a., da C-748/19 a C-754/19, EU:C:2021:931, punto 67 nonché la giurisprudenza ivi citata].

96 A questo proposito, è importante che i giudici si trovino al riparo da interventi o da pressioni esterne che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza e la loro imparzialità. Le norme applicabili allo status dei giudici e all'esercizio delle loro funzioni di giudice devono, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, esercitata sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta suscettibili di orientare le decisioni dei giudici riguardati, e devono dunque permettere di scongiurare il rischio della mancanza di un'immagine di indipendenza o di imparzialità, in tali giudici, che sia idonea a ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare negli amministrati in una società democratica e in uno Stato di diritto [sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a., da C-748/19 a C-754/19, EU:C:2021:931, punto 69 nonché la giurisprudenza ivi citata].

97 È dunque necessario che i presupposti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all'adozione di decisioni di nomina di giudici siano tali da non poter far sorgere, negli amministrati, legittimi dubbi in merito all'impermeabilità dei giudici riguardati rispetto ad elementi esterni e in merito alla loro neutralità in rapporto agli interessi in conflitto, una volta che gli interessati siano stati nominati. A questo scopo è importante, in particolare, che i presupposti e le modalità di cui sopra siano concepiti in modo da soddisfare i requisiti ricordati al punto precedente della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2021, Republika, C-896/19, EU:C:2021:311, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).

98 I requisiti ricordati ai punti da 94 a 97 della presente sentenza si applicano in particolare ad una giurisdizione investita, dal diritto di uno Stato membro, della competenza ad ordinare la cessazione dell'utilizzo delle clausole abusive nei contratti conclusi da un professionista con i consumatori, a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13. Infatti, quest'ultima disposizione ribadisce il diritto ad un ricorso effettivo del quale beneficiano i consumatori che si reputino lesi da clausole siffatte.

99 Del resto, nel procedimento principale, le parti ricorrenti chiedono il risarcimento per il danno che esse asseriscono di aver subito in ragione del carattere a loro avviso abusivo delle clausole menzionate al punto 31 della presente sentenza, ai sensi della direttiva sopra citata. Tale controversia corrisponde dunque ad una situazione disciplinata dal diritto dell'Unione, cosicché queste medesime parti ricorrenti sono legittimate a far valere il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva garantito loro dall'articolo 47 della Carta [v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982, punto 81].

100 Con le sue prime tre questioni, il giudice del rinvio si chiede se le circostanze precedenti all'adesione della Repubblica di Polonia all'Unione, menzionate ai punti da 82 a 84 della presente sentenza, abbiano un'incidenza sull'indipendenza e sull'imparzialità di un giudice che faccia attualmente parte della composizione di una formazione giudicante.

101 Orbene, potrebbe riscontrarsi una siffatta incidenza soltanto qualora fosse dimostrata l'esistenza di una relazione tra le norme nazionali nella cui vigenza sono intervenute le circostanze suddette e l'attuale emergere, negli amministrati, di dubbi legittimi e seri riguardo indipendenza e all'imparzialità del giudice in questione.

102 Il giudice del rinvio fonda i propri dubbi al riguardo soltanto sulla considerazione secondo cui i giudici nominati da organi dell'antico regime non democratico polacco non sarebbero «indipendenti», a motivo della loro nomina da parte di questi organi, dell'acquisizione di una parte della loro anzianità nel corso del periodo durante il quale tale regime era in carica, e della circostanza che essi hanno prestato giuramento soltanto durante questo periodo.

103 Il giudice del rinvio aggiunge che, anche se alcune misure di epurazione sono state attuate dopo la fine del regime comunista della RPP, l'ordinamento costituzionale democratico che ha fatto seguito a tale regime comunista ha ammesso che i giudici nominati dagli organi di quest'ultimo possono, in linea di principio, restare nelle loro funzioni, ciò che il governo polacco ha confermato all'udienza dinanzi alla Corte. Pertanto, le prime tre questioni riguardano la situazione di giudici mantenuti al loro posto dopo la fine del regime non democratico della RPP.

104 A questo proposito, occorre ricordare che, per poter aderire all'Unione, la Repubblica di Polonia ha dovuto soddisfare dei criteri che erano previsti come necessari per consentire l'adesione di Stati candidati, quali stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993. Tali criteri esigono segnatamente che lo Stato candidato «abbia raggiunto una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze». Allo stesso modo, l'articolo 49 TUE, il quale prevede la possibilità per qualsiasi Stato europeo di chiedere di diventare membro dell'Unione, precisa che quest'ultima raggruppa Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito ai valori comuni proclamati dall'articolo 2 TUE – e tra questi, il valore rappresentato dallo Stato di diritto – che rispettano tali valori e che si impegnano a promuoverli (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2021, Repubblica, C-896/19, EU:C:2021:311, punto 61). Così, al momento dell'adesione della Repubblica di Polonia all'Unione, si è ritenuto che, in linea di principio, il sistema giudiziario fosse conforme al diritto dell'Unione.

105 Orbene, nel contesto ricordato ai punti 103 e 104 della presente sentenza, il giudice del rinvio non adduce alcun elemento che indichi per quale ragione le condizioni della prima nomina, intervenuta prima della fine del regime non democratico della RPP, di un giudice mantenuto al suo posto a seguito di quest'ultima sarebbero idonee a far sorgere dubbi legittimi e seri, negli amministrati, in merito all'indipendenza e all'imparzialità di tale giudice nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

106 In particolare, non risulta dalla decisione di rinvio alcuna spiegazione chiara e concreta che dimostri in che modo tali condizioni di prima nomina di un giudice siffatto sarebbero idonee a permettere ad una persona, ad un'istituzione o ad un organismo qualsivoglia di esercitare attualmente un'indebita influenza su tale giudice.

107 Risulta da tali elementi che le circostanze che hanno accompagnato la prima nomina di un giudice a funzioni siffatte, intervenuta nel corso del periodo durante il quale il regime non democratico della RPP era in carica, quali quelle identificate ai punti da 82 a 84 della presente sentenza, non possono essere di per sé considerate idonee a far sorgere dubbi legittimi e seri, negli amministrati, in merito all'indipendenza e all'imparzialità di tale giudice, nell'esercizio delle sue successive funzioni giurisdizionali.

108 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima, seconda e terza dichiarando che l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l'articolo 47 della Carta, nonché l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che la circostanza che la prima nomina di un giudice in uno Stato membro a un posto siffatto o la sua successiva nomina in un organo giurisdizionale superiore derivino da una decisione adottata da un organo di un regime non democratico esistito in questo Stato membro prima della sua adesione all'Unione, anche laddove le nomine di tale giudice in organi giurisdizionali dopo la fine del regime in parola fossero fondate segnatamente sull'anzianità da esso maturata nel corso del periodo durante il quale il regime in questione era in carica, o anche laddove tale giudice abbia prestato giuramento unicamente in occasione della sua prima nomina quale giudice da parte di un organo di questo stesso regime, non è di per sé idonea a far sorgere dubbi legittimi e seri, negli amministrati, in merito all'indipendenza e all'imparzialità del giudice di cui trattasi, e pertanto non è neppure idonea a rimettere in discussione la qualità di organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, di una formazione giudicante in cui detto giudice siede.

Sulle questioni quarta e quinta

109 Con le sue questioni quarta e quinta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l'articolo 47 della Carta, nonché l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che venga qualificata come organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, una formazione giudicante facente parte di un organo giurisdizionale di uno Stato membro, nella quale sieda un giudice la cui prima nomina ad un posto di giudice o la cui successiva nomina in un organo giurisdizionale superiore siano intervenute o a seguito della sua selezione come candidato al posto di giudice da parte di un organo composto sulla base di disposizioni legislative successivamente dichiarate incostituzionali dal giudice costituzionale di detto Stato membro, o a seguito della sua selezione come candidato al posto di giudice da parte di un organo regolarmente composto, ma al termine di una procedura che non era né trasparente, né pubblica, né impugnabile con un ricorso giurisdizionale.

110 Per quanto riguarda la prima circostanza, il giudice del rinvio fa presente che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha constatato, in una sentenza del 20 giugno 2017, tra l'altro,

la non conformità all'articolo 187, paragrafo 3, della Costituzione – il quale prevede che il mandato dei membri eletti della KRS sia di quattro anni – dell'articolo 13, paragrafo 3, della legge del 12 maggio 2011 sulla KRS, interpretato nel senso che il mandato dei membri della KRS selezionati tra i giudici della giurisdizione ordinaria ha carattere individuale. Date tali circostanze, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se il fatto che due membri della formazione giudicante che ha emesso la sentenza attualmente oggetto di impugnazione siano stati nominati a funzioni di giudice presso il Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Corte d'appello di Wrocław) sulla base di delibere adottate dalla KRS in una composizione che, per una maggioranza dei membri di quest'ultima, risultava da disposizioni legislative successivamente dichiarate incostituzionali dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), abbia un'incidenza sull'indipendenza di tali giudici.

111 Per quanto riguarda la seconda circostanza, il giudice del rinvio rileva che, nel periodo che è immediatamente seguito alla fine del regime comunista della RPP, i giudici nominati da tale regime sono stati nominati a posti di giudice presso organi giurisdizionali superiori, all'esito di una procedura che si è svolta dinanzi alla KRS di nuova creazione, la quale procedura però non era né trasparente, né pubblica, tenendo presente del resto che, fino al 2007, le delibere della KRS non erano impugnabili con un ricorso giurisdizionale. Considerati tali elementi, il giudice del rinvio si chiede se il fatto che un membro della formazione giudicante che ha emesso la sentenza attualmente oggetto di impugnazione sia stato nominato quale giudice presso il Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Corte d'appello di Wrocław) nel corso del periodo suddetto sia idoneo a rimettere in discussione la sua indipendenza.

112 A questo proposito, occorre osservare che la giurisprudenza della Corte ricordata ai punti da 89 a 97 della presente sentenza è pertinente anche ai fini dell'esame delle questioni quarta e quinta.

113 Peraltro, la Corte ha già statuito che le garanzie di accesso ad un tribunale indipendente, imparziale e precostituito per legge, e segnatamente quelle che determinano la nozione come pure la composizione di tale tribunale, rappresentano la pietra angolare del diritto ad un equo processo. La verifica della questione se, in virtù della sua composizione, un organo giurisdizionale costituisca un tribunale siffatto, qualora sorga un serio dubbio in ordine a tale aspetto, è necessaria per la fiducia che i tribunali di una società democratica sono tenuti a ispirare agli amministrati (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, *Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione*, C-542/18 RX-II e C-543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 57 nonché la giurisprudenza ivi citata).

114 Pertanto, tenuto conto delle circostanze che hanno accompagnato la nomina dei giudici in questione, si pone il quesito se tali giudici possano essere considerati come costituenti un «organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi del diritto dell'Unione».

115 Per quanto riguarda tale nozione, dall'articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta – il quale riflette, in sostanza, e come si è già ricordato al punto 89 della presente sentenza, il principio generale del diritto dell'Unione alla tutela giurisdizionale effettiva, al quale fa riferimento anche l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – risulta che ogni persona ha diritto a che la propria causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge [sentenza del 6 ottobre 2021, *W.Ż.* (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19, EU:C:2021:798, punto 122].

116 Inoltre, qualora la Carta preveda diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta è inteso ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti previsti da quest'ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l'autonomia del diritto dell'Unione. Secondo le Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU

2007, C 303, pag. 17), l'articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde all'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. La Corte deve pertanto provvedere affinché l'interpretazione da essa data all'articolo 47, secondo comma, della Carta assicuri un livello di protezione che non si discosti da quello garantito dall'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19, EU:C:2021:798, punto 123].

117 A questo proposito, la Corte EDU ha segnatamente sottolineato che, se certo il diritto ad un «tribunale costituito per legge» garantito dall'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU costituisce un diritto autonomo, quest'ultimo presenta nondimeno dei legami assai stretti con le garanzie di «indipendenza» e di «imparzialità», ai sensi di tale disposizione. Così, nella sentenza della Corte EDU del 1° dicembre 2020, *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda*, CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, § 231 e 233), tale giudice ha segnatamente statuito che, sebbene le esigenze istituzionali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU perseguano ciascuna uno scopo preciso che le rende garanzie specifiche di un equo processo, esse hanno in comune il fatto di tendere al rispetto di quei principi fondamentali che sono la preminenza del diritto e la separazione dei poteri, precisando, a tal riguardo, che alla base di ciascuna di dette esigenze si trova la necessità di preservare la fiducia che il potere giudiziario deve ispirare agli amministrati e l'indipendenza di tale potere nei confronti degli altri poteri [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19, EU:C:2021:798, punto 124].

118 In particolare, conformemente al principio di separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l'indipendenza degli organi giurisdizionali deve essere garantita segnatamente nei confronti del potere legislativo e di quello esecutivo [v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2021, *Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a.*, da C-748/19 a C-754/19, EU:C:2021:931, punto 68 nonché la giurisprudenza ivi citata].

119 Come si è ricordato ai punti 95 e 96 della presente sentenza, i requisiti di indipendenza e di imparzialità presuppongono l'esistenza di norme, tra cui, segnatamente, quelle relative alla composizione dell'organo giurisdizionale e alla nomina dei suoi membri, che permettano di fugare qualsiasi dubbio legittimo, negli amministrati, riguardo all'impermeabilità dell'organo suddetto nei confronti di elementi esterni nonché alla sua neutralità rispetto agli interessi in conflitto [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19, EU:C:2021:798, punto 128].

120 Per quanto riguarda, più precisamente, il processo di nomina dei giudici, la Corte EDU ha altresì indicato, nella sua sentenza del 1° dicembre 2020, *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda* (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, § 227 et 232), che, tenuto conto delle conseguenze fondamentali che detto processo comporta per il buon funzionamento e la legittimità del potere giudiziario in uno Stato democratico fondato sulla preminenza del diritto, un processo del genere costituisce necessariamente un elemento inerente alla nozione di «tribunale costituito per legge», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, precisando al contempo che l'indipendenza di un tribunale, ai sensi di tale disposizione, è commisurata in particolare al modo in cui i suoi membri sono stati nominati [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19, EU:C:2021:798, punto 125].

121 Inoltre, al punto 73 della sentenza del 26 marzo 2020, *Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione* (C-542/18 RX-II e C-543/18 RX-II, EU:C:2020:232), la Corte ha ricordato, riecheggiando a tal riguardo la costante giurisprudenza della Corte EDU, che l'introduzione dell'espressione «costituito per legge» nell'articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della CEDU mira ad

evitare che l'organizzazione del sistema giudiziario sia lasciata alla discrezione dell'esecutivo e a fare in modo che tale materia sia disciplinata da una legge adottata dal potere legislativo in modo conforme alle norme che disciplinano l'esercizio della sua competenza. L'espressione suddetta riflette, in particolare, il principio dello Stato di diritto e riguarda non soltanto il fondamento normativo dell'esistenza stessa del tribunale, ma anche la composizione dell'organo in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all'esame della causa, il che include, in particolare, disposizioni riguardanti l'indipendenza e l'imparzialità dei membri dell'organo giurisdizionale interessato [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19, EU:C:2021:798, punto 129].

122 La Corte ha così statuito che un'irregolarità commessa in occasione della nomina dei giudici in seno al sistema giudiziario di cui trattasi comporta una violazione del requisito secondo cui un tribunale dev'essere costituito per legge, in particolare quando tale irregolarità sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, e segnatamente l'esecutivo, possano esercitare un indebito potere discrezionale che metta in pericolo l'integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina e faccia così sorgere un dubbio legittimo, negli amministratori, riguardo all'indipendenza e all'imparzialità del giudice o dei giudici in questione, il che avviene qualora vengano in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell'istituzione e del funzionamento di detto sistema giudiziario [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19, EU:C:2021:798, punto 130 nonché la giurisprudenza ivi citata].

123 Risulta da tale giurisprudenza che non qualsiasi errore che può intervenire nel corso della procedura di nomina di un giudice è idoneo a far sorgere un dubbio in merito all'indipendenza e all'imparzialità di tale giudice e, di conseguenza, in merito alla qualità di «organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge», ai sensi del diritto dell'Unione, di una formazione giudicante nella quale detto giudice siede.

124 Nel caso di specie, come si è indicato al punto 112 della presente sentenza, il giudice del rinvio esprime dei dubbi quanto alla questione se la formazione giudicante che ha emesso la sentenza attualmente oggetto di impugnazione possa, tenuto conto dei membri che la compongono, essere considerata come avente la qualità di «organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge».

125 Per quanto riguarda la prima situazione evocata dal giudice del rinvio e menzionata al punto 110 della presente sentenza, ossia il fatto che alcuni membri dell'organo giurisdizionale di uno Stato membro sono stati in esso nominati sulla base di delibere adottate da un organo la cui composizione risultava da disposizioni legislative successivamente dichiarate incostituzionali dal giudice costituzionale di questo Stato membro, occorre rilevare che risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che, nel caso di specie, con la sentenza del 20 giugno 2017, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) non si è pronunciato sull'indipendenza della KRS. Le disposizioni legislative che sono state dichiarate incostituzionali da detta sentenza riguardavano, in sostanza, il carattere individuale del mandato dei membri della KRS nonché le regole di ripartizione sulla cui base tali membri venivano selezionati in seno agli organi giurisdizionali polacchi.

126 Date tali circostanze, la dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni legislative in base alle quali la KRS era a quel tempo composta, alla quale viene fatto riferimento al punto 110 della presente sentenza, non può, di per sé sola, portare a mettere in dubbio l'indipendenza di tale organo, né può dunque far nascere, negli amministratori, dubbi in merito all'indipendenza dei giudici in questione rispetto ad elementi esterni.

127 È per l'appunto questa circostanza che distingue la presente causa da quelle decise dalle sentenze del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982), e del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C-791/19, EU:C:2021:596). Infatti, a differenza delle disposizioni legislative in base alle quali era composta la KRS, le cui delibere hanno portato alla nomina dei giudici in questione nel procedimento principale, la legislazione controversa nelle cause decise dalle due sentenze sopra citate, in base alla quale è stata modificata la composizione della KRS, ha rafforzato l'influenza del potere legislativo e di quello esecutivo sulla selezione dei membri della KRS in un modo che può aver fatto sorgere dubbi legittimi e seri, negli amministrati, per quanto riguarda l'indipendenza della KRS in discussione nelle cause suddette e il suo ruolo nel processo di nomina dei giudici al centro di queste cause e, di conseguenza, l'indipendenza di questi ultimi e dell'organo giurisdizionale nel quale essi siedono.

128 Quest'ultima constatazione è stata confermata dalla Corte EDU, la quale ha statuito che la procedura di nomina dei membri dell'Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema), su proposta della KRS composta in base alla normativa in discussione nelle cause decise dalle sentenze menzionate al punto precedente, subiva un indebito influsso da parte del potere legislativo e del potere esecutivo, il che è, di per sé, incompatibile con l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (v., in tal senso, Corte EDU, 22 luglio 2021, Reczkowicz c. Polonia, CE:ECHR:2021:0722JUD004344719, § 276).

129 Per il resto, il giudice del rinvio non ha addotto elementi concreti idonei a suffragare l'esistenza, negli amministrati, di dubbi legittimi e seri in merito all'indipendenza e all'imparzialità dei giudici in questione derivante dal fatto che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha dichiarato incostituzionali le disposizioni legislative sulla cui base la KRS, la quale ha partecipato alla procedura che ha portato alla nomina di detti giudici, era stata composta.

130 La medesima conclusione si impone per quanto riguarda la seconda situazione evocata dal giudice del rinvio e contemplata al punto 111 della presente sentenza, ossia il fatto che uno dei membri di un organo giurisdizionale di uno Stato membro è stato selezionato come candidato ad un posto di giudice da un organo considerato come regolarmente composto, ma all'esito di un procedimento che, all'epoca, non era né trasparente, né pubblico, né impugnabile con un ricorso giurisdizionale. Infatti, non risulta dalla decisione di rinvio che la KRS, così come era composta dopo la fine del regime non democratico della RPP, mancasse di indipendenza nei confronti del potere esecutivo e del potere legislativo.

131 Sulla scorta di tali premesse, non può ritenersi che le circostanze considerate dal giudice del rinvio nelle sue questioni pregiudiziali quarta e quinta, illustrate ai punti 110 e 111 della presente sentenza, siano idonee a dimostrare una violazione delle norme fondamentali applicabili in materia di nomina dei giudici, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 122 della presente sentenza.

132 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alle questioni quarta e quinta dichiarando che l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l'articolo 47 della Carta, nonché l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che venga qualificata come organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, una formazione giudicante facente parte di un organo giurisdizionale di uno Stato membro, nella quale sieda un giudice la cui prima nomina ad un posto di giudice o la cui successiva nomina in un organo giurisdizionale superiore siano intervenute o a seguito della sua selezione come candidato al posto di giudice da parte di un organo composto sulla base di disposizioni legislative successivamente dichiarate incostituzionali dal giudice costituzionale di detto Stato membro, o a seguito della sua selezione come candidato al posto di giudice da parte di un organo

regolarmente composto, ma al termine di una procedura che non era né trasparente, né pubblica, né impugnabile con un ricorso giurisdizionale, in quanto irregolarità siffatte non sono di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, e in particolare l'esecutivo, possano esercitare un indebito potere discrezionale che metta in pericolo l'integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina e che faccia sorgere così, negli amministrati, dubbi seri e legittimi in merito all'indipendenza e all'imparzialità del giudice di cui trattasi.

Sulle questioni sesta e settima

133 Tenuto conto delle risposte fornite alle questioni prima, seconda, terza, quarta e quinta, non occorre rispondere alle questioni sesta e settima.

Sulle spese

134 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

- 1) **L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che la circostanza che la prima nomina di un giudice in uno Stato membro a un posto siffatto o la sua successiva nomina in un organo giurisdizionale superiore derivino da una decisione adottata da un organo di un regime non democratico esistito in questo Stato membro prima della sua adesione all'Unione europea, anche laddove le nomine di tale giudice in organi giurisdizionali dopo la fine del regime in parola fossero fondate segnatamente sull'anzianità da esso maturata nel corso del periodo durante il quale il regime in questione era in carica, o anche laddove tale giudice abbia prestato giuramento unicamente in occasione della sua prima nomina quale giudice da parte di un organo di questo stesso regime, non è di per sé idonea a far sorgere dubbi legittimi e seri, negli amministrati, in merito all'indipendenza e all'imparzialità del giudice di cui trattasi, e pertanto non è neppure idonea a rimettere in discussione la qualità di organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, di una formazione giudicante in cui detto giudice siede.**
- 2) **L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nonché l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che venga qualificata come organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, una formazione giudicante facente parte di un organo giurisdizionale di uno Stato membro, nella quale sieda un giudice la cui prima nomina ad un posto di giudice o la cui successiva nomina in un organo giurisdizionale superiore siano intervenute o a seguito della sua selezione come candidato al posto di giudice da parte di un organo composto sulla base di disposizioni legislative successivamente dichiarate incostituzionali dal giudice costituzionale di detto Stato membro, o a seguito della sua selezione come candidato al posto di giudice da parte di un organo regolarmente composto, ma al termine di una procedura che non era né trasparente, né pubblica, né impugnabile con un ricorso giurisdizionale, in quanto irregolarità siffatte non sono di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, e in particolare l'esecutivo, possano esercitare un indebito potere discrezionale che metta in pericolo l'integrità del**

risultato al quale conduce il processo di nomina e che faccia sorgere così, negli amministrati, dubbi seri e legittimi in merito all'indipendenza e all'imparzialità del giudice di cui trattasi.

Firme

* Lingua processuale: il polacco.
